



R.G. 4413 /2015



**REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
 SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina Frongia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 4413 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015, promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) nato a ██████████ in data ██████████
 elettivamente domiciliato in ██████████ presso lo studio dell'avv.
 ██████████ che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ammesso al patrocinio a
 spese dello Stato,

attore-opponente

contro

██████████ (P.I. ██████████) in persona del leale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Cagliari alla via Tola 21, presso lo studio dell'avv. Andrea Dedoni, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo,

convenuta-opposta

All'udienza del 04.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.:

nell'interesse di parte opponente:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione respinta:

1) in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Cagliari in favore del Tribunale di Sassari e, per l'effetto, annullare e revocare il D.I. n. 543/2015, R.G. 10797/2014, emesso, in data 07.03.2015, dal Tribunale di Cagliari, in favore della ██████████ per le ragioni su esposte;

- 2) in subordine nel merito, accertare e dichiarare che il veicolo [REDACTED] oggetto della vendita intervenuta fra le parti, presentava vizi e difetti meglio descritti in espositiva, immediatamente denunciati dal compratore e riconosciuti dalla venditrice cooperativa [REDACTED] che non li eliminava e, inoltre, che il mezzo stesso veniva consegnato oltre il termine pattuito dalle parti e, per l'effetto;
- 3) revocare, annullare e/o dichiarare nullo e perciò inefficace il D.I. n. 543/2015, R.G. 10797/2014, emesso, in data 07.03.2015, dal Tribunale di Cagliari, in favore della [REDACTED] dichiarando che nessuna somma è dovuta alla [REDACTED] convenuta;
- 4) in ulteriore subordine nel merito, qualora in corso di causa dovesse risultare un importo dovuto inferiore a quello ingiunto con il decreto opposto, confermare il decreto ingiuntivo in oggetto limitatamente al debito accertato;
- 5) in via riconvenzionale, dichiarare risolta la vendita dell'autoveicolo [REDACTED] intervenuta fra le parti con due scritture private datate 04.03.2014 e 05.06.2014, da ritenersi entrambe nulle e inefficaci, con condanna della [REDACTED] alla restituzione di ogni somma eventualmente pagata dal [REDACTED] per la stessa e di tutti i titoli in suo possesso meglio indicati e descritti nel decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione, a firma del [REDACTED];
- 6) sempre in via riconvenzionale, per l'effetto del punto sub. 6), condannare la [REDACTED] convenuta al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal [REDACTED] a causa ed in conseguenza dei fatti per cui è causa e per l'intervenuta risoluzione della vendita;
- 7) in ogni caso, con vittoria di competenze e spese del presente giudizio.”

Nell'interesse di parte opposta:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza:

In via preliminare:

- Rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art.649 c.p.c.;

Nel merito:

- rigettare tutte le domande proposte dall'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi precisati nella superiore espositiva e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.543/2015 (rac.10797/14) del Tribunale Civile di Cagliari;

In via subordinata:

- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare tenuto il signor [REDACTED] al pagamento in favore della [REDACTED] della somma di €. 7.069,68, o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di

causa, oltre interessi commerciali ai sensi del D. Lgs.231/02 dalla data di maturazione dei singoli scaglioni di credito fino al saldo;

In ogni caso:

- *con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e condanna al risarcimento dei danni, da liquidare anche d'ufficio nella sentenza, ai sensi dell'art.96 c.p.c. per aver controparte agito in malafede o colpa grave.”*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso per decreto ingiuntivo la [REDACTED] ha chiesto e ottenuto dal Tribunale Civile di Cagliari l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 543/2015 (r.g. n. 10797/2014) nei confronti di [REDACTED] in ragione del mancato pagamento del saldo del corrispettivo della vendita di un autocarro modello [REDACTED] e delle spese di protesto per un assegno non pagato, per l'importo di € 7.069,68, oltre gli interessi legali dalla maturazione del credito fino alla domanda giudiziale, gli interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo e le spese della procedura.

Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione [REDACTED] con atto di citazione regolarmente notificato, eccependo in primo luogo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cagliari in favore di quello di Sassari, ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., sul rilievo che l'obbligazione per cui è causa sarebbe sorta in Sassari.

Quanto al merito, l'opponente ha contestato la debenza delle somme richieste dalla società opposta, evidenziando che il furgone presentava vizi che ne rendevano difficoltosa la circolazione, che tali vizi erano stati prontamente denunciati alla società e che quest'ultima li aveva riconosciuti, impegnandosi alla loro eliminazione e alla riduzione del prezzo.

Il [REDACTED] ha quindi precisato che:

- nel mese di giugno 2013 egli aveva intrapreso un'attività di impresa nel settore alimentare della vendita ambulante di prodotti tipici della Sardegna e, in data 04.03.2014, si era accordato con la [REDACTED] per l'acquisto di un furgone isothermico con frigo, del prezzo complessivo di € 9.000,00, corrispondendo una caparra di € 2.000,00;
- per i dettagli inerenti alla vendita, la società convenuta aveva incaricato il sig. [REDACTED] dipendente della concessionaria [REDACTED] di Sassari;
- in data 24.02.2014 il [REDACTED] si era recato presso la concessionaria anzidetta al fine di visionare il mezzo [REDACTED] e aveva riscontrato che il mezzo presentava una serie di vizi al motore, al sistema frenante anteriore, nonché ai giunti

e ai semiassi (destro e sinistro), che tutte le quattro gomme erano completamente lisce e che la certificazione ATP non era in regola;

- tali difetti erano stati riscontrati alla presenza di un dipendente della società, il quale li aveva riconosciuti e si era impegnato a porvi rimedio;
- in data 25.02.2015 [REDACTED] in nome e per conto del presidente della [REDACTED] sig. [REDACTED] aveva garantito all'attore che l'autoveicolo sarebbe stato consegnato perfettamente efficiente, e che sarebbero stati eseguiti sia lavori di manutenzione straordinaria al motore del motore, sia il collegamento del frigo alla rete elettrica durante le soste del mezzo.

L'attore ha poi affermato che:

- la convenuta aveva violato i termini di quanto pattuito, anche con riferimento alla data di consegna del mezzo;
- invero, la data di consegna era stata inizialmente fissata per non oltre fine marzo 2014, ma al momento della firma il [REDACTED] aveva constatato che nella scrittura privata tale data era stata modificata e indicata per il giorno 23 aprile 2014;
- a fronte del rifiuto del [REDACTED] di sottoscrivere l'accordo, [REDACTED] aveva garantito verbalmente che il mezzo gli sarebbe stato consegnato nella data inizialmente fissata;
- tuttavia, il furgone non era stato consegnato puntualmente e tale circostanza aveva causato al [REDACTED] ingenti danni, in quanto egli aveva visto sfumare il progetto di iniziare la propria attività di impresa a decorrere dai primi giorni di aprile 2014, in concomitanza con il periodo delle sagre di Paese in alta Italia;
- tale situazione aveva altresì procurato al [REDACTED] un forte stato di ansia e stress, che in diverse occasioni lo aveva costretto a recarsi urgentemente alla guardia medica di Porto Torres oppure al Pronto Soccorso di Sassari.

L'attore ha soggiunto:

- di aver ottenuto la consegna del mezzo solo dopo aver rilasciato in garanzia alla [REDACTED] per mezzo di un dipendente della stessa società, gli assegni oggetto del decreto ingiuntivo opposto, e aver firmato un secondo accordo, in data 05.06.2014;
- di essere stato assicurato dal sig. [REDACTED] presidente della [REDACTED] che i titoli sarebbero stati portati all'incasso solo dopo l'avvio effettivo dell'attività imprenditoriale;
- di aver constatato alla presenza del dipendente della società, tale sig.

██████████ in data 06.06.2014, che le gomme del mezzo erano ancora completamente lisce, e di aver pertanto trasportato il furgone presso il gommista ██████████ sito a ██████████ in Sassari per la sostituzione delle gomme anteriori con quelle che ██████████ il dipendente della ██████████ aveva portato con sé da Sanluri;

- che in quell'occasione il gommista aveva fatto notare all'attore che le gomme fornite dalla ██████████ risultavano "ovalizzate" e avrebbero pertanto causato problemi alla stabilità del mezzo;
- che il gommista aveva altresì fatto presente che le gomme posteriori necessitavano di una sostituzione poiché completamente consumate;
- che una volta ottenuto l'assenso da parte del Presidente della ██████████ il gommista era stato incaricato della sostituzione delle gomme anteriori del mezzo con due pneumatici nuovi, mentre quelle ovalizzate fornite dalla convenuta erano state montate in sostituzione di quelle posteriori.

Il ██████████ ha poi dichiarato:

- di essersi accorto che il furgone presentava gran parte dei vizi riscontrati nel febbraio dello stesso anno e aveva 20.000 chilometri in più rispetto al conteggio iniziale;
- che il meccanico incaricato della revisione aveva constatato l'usura e l'ovalizzazione dei dischi dei freni, difetti ai giunti e al semiasse, alla parte anteriore delle sospensioni, alla frizione e, al sistema di scarico dei gas, il quale penetrava nell'abitacolo;
- che tali vizi, in caso di mancata immediata riparazione, avrebbero reso pericolosa la circolazione del mezzo;
- che la ██████████ convenuta aveva nuovamente garantito che avrebbe riparato il mezzo in tempi brevissimi;
- che l'officina meccanica ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ aveva preventivato un costo di 3.088,76 € per le riparazioni;
- che nessuna riparazione del mezzo era stata fatta dalla società convenuta.

L'attore, quindi, deducendo che, in ragione della violazione dei termini di consegna del mezzo e dei vizi e difetti da questo presentato, la vendita conclusa tra le parti doveva essere dichiarata risolta, ha concluso chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e la dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Cagliari in favore del Tribunale di Sassari. Nel merito, il ██████████ ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto o la conferma dello stesso limitatamente al debito accertato e, in via riconvenzionale, che venisse

dichiarata risolta la vendita dell'autoveicolo *de quo*, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da egli subiti.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.09.2015 si è costituita in giudizio la [REDACTED] [REDACTED] contestando le avverse deduzioni.

In particolare, la convenuta ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che il giudice competente è quello di Cagliari in quanto, ai sensi dell'art. 1182 c.c. trattandosi di obbligazione pecuniaria avente ad oggetto una somma di denaro, l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al momento della scadenza, ovvero presso la sede [REDACTED] facente parte del Circondario del Tribunale di Cagliari, con conseguente competenza del foro di Cagliari.

Quanto al merito, la convenuta ha dedotto:

- di aver alienato in favore del [REDACTED] l'autocarro [REDACTED] [REDACTED] per un corrispettivo pari a € 9.000,00, portato nella fattura n. 269/2014 del 05.06.2014;
- di essere creditrice nei confronti del [REDACTED] di € 7.000,00, per il cui pagamento il debitore aveva consegnato n. 6 assegni postali intestati alla [REDACTED] di cui uno dell'importo di € 2.000,00 datato 24.06.2014 e gli altri 5 dell'importo di € 1.000,00 ciascuno;
- che il primo assegno di € 2.000,00 era risultato impagato all'incasso per difetto di provvista, con addebito a carico della cooperativa di € 69,68 di spese, mentre gli altri cinque assegni dell'importo di € 1.000,00 ciascuno non erano stati portati all'incasso in quanto il conto risultava privo di fondi;
- di aver diffidato il sig. [REDACTED] al pagamento del saldo del corrispettivo dovuto e al rimborso delle spese del protesto, senza alcun esito.

La convenuta ha poi eccepito l'improponibilità della domanda di risoluzione del contratto di compravendita, deducendo in proposito che il [REDACTED] non risulta più essere proprietario dell'automezzo oggetto del contratto, e la relativa proprietà è passata in capo alla signora [REDACTED] [REDACTED]

Ancora, la [REDACTED] ha contestato che vi sia stata violazione del termine di consegna, precisando sul punto che il contratto di compravendita stipulato il 5 giugno 2014 aveva sostituito il contratto del 4 marzo 2014, prevedendo termini e condizioni differenti rispetto a quelli originariamente pattuiti e che il termine di consegna del 23 aprile 2014, indicato nel primo contratto, non era né perentorio né essenziale ai fini della validità del contratto.

Con riferimento alla garanzia per i vizi della cosa venduta, la convenuta ha dedotto che il [REDACTED] era a

conoscenza delle condizioni del mezzo e dell'esistenza dei vizi, aveva accettato la consegna dell'autocarro e non aveva provveduto alla denuncia dei vizi nei termini di cui all'art. 1494 c.c., incorrendo così nelle decadenze ivi previste.

La [REDACTED] ha inoltre dichiarato:

- [REDACTED] di essersi accollata sia i costi della riparazione eseguita dalla [REDACTED] [REDACTED] sia della revisione, effettuata dall'Officina [REDACTED] [REDACTED] che aveva accertato la perfetta funzionalità e sicurezza del mezzo;
- [REDACTED] di non aver garantito la riparazione immediata e l'accollo di qualsiasi costo per le asserite riparazioni;
- [REDACTED] che al momento della consegna dell'autocarro i vizi non erano più presenti;
- [REDACTED] che il contratto sottoscritto il 5.6.2014 aveva previsto espressamente che il mezzo veniva venduto "*alle condizioni d'uso in cui si trova il veicolo*", accertate dal Soru al momento della consegna;
- [REDACTED] che la fattura n. 269/2014 richiamava anche la clausola "*visto e piaciuto nelle condizioni in cui si trova*", determinando l'esclusione della garanzia ai sensi dell'art. 1490 co. 2 c.c.

In conclusione, la convenuta ha chiesto in via preliminare il rigetto dell'avversa istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria e, nel merito, il rigetto delle avverse domande e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

All'udienza del 07.10.2015 il Giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione.

Con provvedimento del 7 gennaio 2019 il Giudice, ritenutane la superfluità e l'irrilevanza, ha rigettato la prova orale dedotta da parte opponente nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: "*l'opponente [REDACTED] rinuncia alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente estinzione del giudizio e definitività del decreto ingiuntivo; spese del giudizio compensate*".

All'udienza del 16.04.2019, parte opposta ha dichiarato di accettare la proposta transattiva, mentre il difensore del [REDACTED] ha dichiarato che il suo assistito non intendeva accettare la proposta transattiva in quanto "*sbilanciata a favore della controparte*".

La causa è stata istruita con produzioni documentali.

Deve essere innanzitutto rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente.

Sul punto, giova premettere che la Suprema Corte ha avuto più volte modo di precisare che, nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 c.p.c. (il quale impone di considerare l'eccezione come "*non proposta se non contiene l'indicazione del giudice competente*") comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, restando altrimenti la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato, senza che il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti" (Cass. Civ. ord. 3989 del 2011; ord. n. 17020 del 2011; ord. n.26094 del 11.12.2014).

Pertanto, qualora manchi la contestazione anche di un solo foro alternativamente competente, l'eccezione si ha per non formulata, rimanendo ferma la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato (vedasi Cass. civ. 10.09.2007, n. 19012; Cass. civ. ordinanza 1.06.2006, n. 13132).

Ciò premesso, l'odierno opponente (attore formale ma convenuto sostanziale nel presente procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo) non ha efficacemente eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito da controparte al fine di ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, non avendo egli fatto riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.

Inoltre si rileva che la [REDACTED] ha sede [REDACTED] e ciò è sufficiente a determinare la sicura competenza territoriale del Tribunale di Cagliari ex artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. co. 3, quale domicilio del creditore al tempo della scadenza.

Venendo al merito, deve essere in primo luogo dichiarata l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto, in ragione del disposto di cui al co. 3 dell'art. 1492 c.c., che prevede che "*se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può che domandare la riduzione del prezzo*".

A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che "*la trasformazione o l'alienazione, da parte del compratore, della cosa acquistata, non è di per sé sufficiente a precludergli l'azione di risoluzione, occorrendo a tal fine che quel comportamento evidenzi univocamente che l'acquirente, cosciente dei vizi o delle mancanze di qualità, abbia inteso accettare il bene, così rinunciando alla maggior tutela dell'azione risolutoria rispetto a quella di riduzione del prezzo.*" (Cass. Civ. sentenza n. 2891/1984), e che "*Spetta al giudice di merito accertare, in base alle risultanze processuali, se il compratore che utilizza la merce, dopo averne denunciato i vizi, intenda in tal modo rinunciare*

all'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo". (Cass. Civ. sentenza n. 15104/2000).

Nel caso di specie, è emerso che l'opponente ha alienato l'autoveicolo alla coniuge [REDACTED] [REDACTED] in data 15.07.2014, a distanza di poco più di un mese dalla consegna dello stesso (v. documento PRA, all. 9 di parte opposta).

Si rileva che la circostanza che il [REDACTED] abbia alienato il bene a sua moglie e non a soggetti terzi è indice della volontà di accettare il bene e di utilizzarlo.

Sulla scorta di tali considerazioni, si deve quindi ritenere che il furgone sia stato accettato dal compratore, con conseguente preclusione dell'azione di risoluzione.

Da ciò discende il rigetto della domanda di restituzione dell'acconto versato.

Ad ogni modo si osserva che nel caso di specie non si può ritenere operante l'invocata garanzia per vizi, e ciò in ragione del disposto di cui all'art. 1491 c.c., secondo cui *"Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi"*.

In primo luogo, infatti, risulta documentalmente provato che le parti avevano pattuito che il bene, usato, venisse venduto alle condizioni in cui si trovava al momento della stipula del contratto (in data 05.06.2014 quanto l'attore ben conosceva il mezzo oggetto del contratto); ciò porta a ritenere che la [REDACTED] ritenesse esaurite, con la consegna del bene, le sue obbligazioni verso il cliente, e che il [REDACTED] avesse accettato il bene, nello stato effettivo nel quale si trovava. In questo senso depone anche la circostanza che l'attore abbia versato consegnato nel mese di giugno gli assegni, risultati in parte privi di copertura, prima di aver ottenuto l'effettiva eliminazione degli asseriti difetti.

Si osserva che anche il prezzo pattuito, 9.000,00 euro, è indicativo di un bene con un rilevante stato di usura.

Inoltre, come già rilevato dal giudice con l'ordinanza del 07.01.2019, parte opposta ha provato (v. libretto di circolazione – all. 8) che il veicolo, lo stesso giorno in cui era stato consegnato all'acquirente (06.06.2014), aveva positivamente superato la revisione ed era stato, dunque, ritenuto idoneo alla circolazione.

Da tale circostanza si può desumere che la società venditrice, che peraltro ha sostenuto il costo della revisione, lungi dal voler riconoscere l'esistenza dei difetti e impegnarsi a eliminarli, si fosse invece premurata di accertare il buono stato di manutenzione e di sicurezza del mezzo venduto e l'assenza di vizi che lo rendessero inidoneo all'uso.

Si rileva, inoltre, che l'attore non ha assolto l'onere, su di lui incombente, di dimostrare la effettiva presenza e l'entità dei vizi della cosa consegnata.

Sul punto, si ricorda l'insegnamento della Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11748/2019 del 03.05.2019, secondo cui *“in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dall'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”* (in senso conforme si veda anche Cass. Sez. 2, sentenza n. 8199 del 27.04.2020).

Nella motivazione della prima sentenza citata, le Sezioni Unite, hanno rilevato che *“la garanzia per vizi non va collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita. Il presupposto di tale responsabilità è, come già accennato, l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi; essa si traduce nella soggezione del venditore all'esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi”*.

La Suprema Corte ha quindi affermato che *“la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza SSUU n. 13533/01 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno”*, aggiungendo che *“la conclusione che precede risulta idonea a soddisfare anche le esigenze di carattere pratico – espresse dal principio di vicinanza della prova e dal tradizionale canone negativa non sunt probanda”*.

Tornando al caso di specie, si osserva in primo luogo che l'odierno opponente (acquirente del mezzo) si è limitato ad allegare genericamente l'esistenza dei vizi, senza fornire la prova dei medesimi. Alcuo valore riveste sul punto il preventivo della ██████████ ██████████ prodotto dall'opponente, e in riferimento al quale ██████████ non ha neppure allegato di aver sostenuto la spesa indicata. Si può quindi escludere che il furgone non potesse essere utilizzato in assenza di tali riparazioni e che i vizi fossero tali da rendere “difficoltosa, se non impossibile, la circolazione”, anche in ragione del positivo superamento della revisione sopra menzionato.

Si rileva, altresì, che non è risultato provato neppure che la società cooperativa convenuta abbia riconosciuto la sussistenza di vizi sul veicolo e si sia impegnata a eliminarli.

Sul punto, appare opportuno richiamare il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui *"In tema di compravendita [...] l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendono il bene inidoneo all'uso cui è destinato, ovvero che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore economico, di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva - sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 c.c., ai fini dell'esercizio delle azioni (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore, sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione; infatti, solo in presenza di un accordo delle parti, espresso o "per facta concludentia", il cui accertamento è riservato al giudice di merito, inteso ad estinguere l'originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l'impegno del venditore di eliminare i vizi dà luogo ad una novazione oggettiva"*) (Cassazione civile, sez. II, 25/06/2013, n. 15992).

La convenuta ha contestato di essersi impegnata all'eliminazione dei vizi e l'attore non ha fornito, come era suo onere, la prova di tale impegno.

Si rileva, in particolare, che i capi di prova per testi formulati sul punto non sono stati ammessi dal giudice istruttore e l'attore non ha formulato domande subordinate istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, rinunciando così alle istanze istruttorie precedentemente formulate.

L'opponente ha altresì dedotto la violazione del termine di consegna del mezzo, sul rilievo che il secondo contratto non avrebbe *"carattere novativo e sostitutivo ma meramente integrativo del primo, che resta pienamente valido ed efficace"*.

Tale eccezione appare pretestuosa.

Invero, data l'incompatibilità tra i termini e le condizioni di pagamento previste nella scrittura privata del 04.03.2014 e quelle di cui alla scrittura privata del 05.06.2014, è evidente che le parti avessero deciso di "ignorare" la prima e sostituirla con la seconda.

Tra l'altro, posto che all'atto della stipula della seconda scrittura privata il [REDACTED] non poteva non sapere che il veicolo non gli era ancora stato consegnato, non si comprende per quale motivo egli abbia deciso di sottoscriverla e così impegnarsi all'acquisto del bene, salvo poi eccepire la violazione di un termine di consegna (ormai trascorso), pattuito con la scrittura privata precedente.

Dal rigetto delle domande formulate da parte attrice consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria.

Alla luce delle motivazioni di cui sopra l'opposizione avanzata da [REDACTED] deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.

Le spese processuali seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'opponente e liquidate come in dispositivo.

Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- 1) respinge l'opposizione avanzata da [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 543/2015, che dichiara definitivamente esecutivo;
- 2) condanna [REDACTED] a rifondere in favore della [REDACTED] le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro € 5.077,00 oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Cagliari, in data 08/03/2023.

Il giudice
(Valentina Frongia)